

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRA BALLERINI

16128 Genova – Sal. Salvatore Viale 5/2 sc. Sin.
Tel 010 59.54.200 – Fax 010 86.97.433
alessandra.ballerini@ordineavvgenova.it
leg-ale@libero.it –

Genova, 7 luglio 2015

Spettabile
**Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali**
Largo Chigi, 19
00187 – Roma
via mail a: unar@unar.it
via a fax al nr. 06.67792272

p.c.
Egregio Dott.
Alessandro Tudino
via mail a: a.tudino@palazzochigi.it

Oggetto: Segnalazione UNAR – Richiesta parere

Con la presente io sottoscritta **Avv. Alessandra Ballerini**, C.F. BLLLLSN70S63D9690, pec: alessandra.ballerini@ordineavvgenova.it, in qualità di Avvocato, ai fini della presente procedura, delle seguenti Associazioni e Organizzazioni: Cgil, Arci, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Terre des Hommes, Avvocato di Strada, Asgi, Comunità di San Benedetto, Campagna LasciateCIEntrare, Simm, tutte elettivamente domiciliate, ai fini della presente procedura, nello studio della scrivente, in Genova, Salita Salvatore Viale 5/2, sono a segnalare un caso di discriminazione diretta ai danni dei cittadini stranieri senza fissa dimora, nella specie profughi provenienti “*da diversi stati africani asiatici e sudamericani*” presenti o transitanti nel territorio del Comune di Alassio a seguito dell'intervenuta ordinanza n. 214/2015 del Sindaco Enzo Canepa avente ad oggetto la tutela sanitaria ex art. 50 TUEL in forza di una asserita grave situazione igienico – sanitaria comportante rischi per la salute pubblica dovuta all'aumento esponenziale della “presenza sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani”.

Attesa la ricorribilità del provvedimento sopra citato nanti il giudice amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero a mezzo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, avvenuta il 1 luglio 2015 sono a richiedere **un parere del Vostro Ufficio**, in merito alla fattispecie che sono a meglio illustrare nel proseguito della presente

****.****.****

In fatto

Come si anticipava, in data 1 luglio 2015, il Sindaco di Alassio, Enzo Canepa, sulla base dell'asserito *“accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africaniasiatichi e sudamericani”* (a fronte della destinazione di 8 profughi al territorio alassino¹), emanava un'ordinanza nel mese di luglio con cui disponeva: *“il divieto a persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana asiatica e sud americana, non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”*.

In particolare, a fondamento del predetto provvedimento, si considerava che nei paesi sopra meglio richiamati *“sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, ed è tuttora in corso una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS”*.

Ritenendo del tutto inopinatamente che le suddette condizioni fossero tali da concretizzare *“una situazione di pericolo per la salute della collettività locale”*, il Sindaco provvedeva a *“vietare l'insediamento, anche occasionale, nel territorio comunale”*.

Peraltro tale divieto dovrebbe operare secondo la volontà xenofoba e discriminatoria del Sindaco esclusivamente ai danni delle *“persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana asiatica e sud americana, non in possesso di regolare certificato sanitario”* e non anche dei cittadini comunitari (o addirittura concittadini del sindaco) comunque provenienti da tali aree geografiche, con ciò confermando l'assoluta irragionevolezza e ingiustizia dell'ordinanza in oggetto.

Nei fatti la situazione che si è verificata merita una maggiore attenzione, e qualche approfondimento sembra dovuto per comprendere il contesto in cui tale ordinanza è stata emanata.

A partire dal giugno 2015, la cittadina Alassio è stata oggetto di destinazione di alcune unità di profughi, nella specie di sole 8 unità come sopra si rappresentava.

Nonostante la P. A. continui a sottolineare una situazione *“emergenziale”*, essa non sembra sostenibile in termini quantitativi, e si iscrive, quindi, in un più generale atteggiamento di intolleranza rispetto alla gestione del fenomeno migratorio in rapporto, soprattutto, agli ultimi arrivi.

Già nel mese precedente, infatti, il Sindaco rifiutava di adibire strutture alberghiere dismesse all'accoglienza dei migranti atteso che *“Alassio è una città a vocazione turistica, e i suoi alberghi sono fatti per ospitare turisti, non per porre rimedio alle mancanze organizzative del Governo e della Regione”*.

Sull'asserita emergenza sanitaria atta a giustificare l'adozione di un simile provvedimento è inoltre, da ultimo, **intervenuta la ALS 2** dichiarando che *«secondo il protocollo del 25 giugno, i migranti, oltre ad una prima visita al momento dello sbarco, quando giungono in provincia di Savona vengono visitati nella sede Asl di via Scarpa e successivamente indirizzati verso le strutture di accoglienza, dove viene comunque assegnato loro un medico»*.

Sul medesimo tema si è espressa anche l'organizzazione umanitaria medica internazionale indipendente Medici Senza Frontiere con il parere che si provvede ad allegare e di cui si riportano alcuni estratti *“ [...]*

Medici Senza Frontiere (MSF) ritiene opportuno analizzare e argomentare le ragioni per cui una richiesta di questo tipo appare inconsistente e del tutto pretestuosa, oltre che sproporzionata rispetto alla situazione.

1) Nell'ordinanza si fa riferimento a persone provenienti da paesi di tre diversi continenti, accorpando realtà geografiche variegata e la cui epidemiologia, relativamente a malattie contagiose è estremamente differente. Si escludono peraltro dalla lista, a riprova di una non completa conoscenza dei temi in oggetto, paesi come quelli est-europei gravati almeno quanto molti paesi africani, dalla tubercolosi (peraltro anche in forma multi-resistente).

2) Nell'ordinanza ci si appella a una presunta situazione di emergenza di salute pubblica in nome della quale il sindaco sarebbe autorizzato a prendere misure straordinarie. Ad oggi, non ci risulta che si ravvisino le condizioni per ritenere che vi sia a livello locale, così come nazionale, un'emergenza sanitaria in qualche modo collegata all'arrivo di popolazioni migranti sul nostro territorio. Nel corso di oltre dieci anni di attività mediche fornite alla popolazione migrante irregolare in Italia, Medici Senza Frontiere non ha memoria di un solo caso in cui la presenza di immigrati sul territorio sia stata causa di un'emergenza di salute pubblica. Dall'analisi dei dati raccolti nel corso delle attività cliniche condotte da MSF nel CPSA di Pozzallo, risulta che su oltre 7.200 arrivi ci sono stati 24 casi sospetti per Tubercolosi, di cui solo 3 confermati. Fonti autorevoli sottolineano come negli ultimi anni il numero complessivo degli immigrati nel nostro paese sia rimasto invariato, intorno ai 5 milioni di presenze, in una situazione sostanzialmente immutata che vede semmai un crescente deterioramento delle condizioni di salute del migrante DOPO l'arrivo in Italia, a seguito dell'esposizione ai fattori di rischio connessi alla povertà (effetto migrante esausto). Vale la pena ricordare che il Ministero della Salute, di concerto con gli altri attori implicati, ha predisposto già dal 2011, una serie di misure di sorveglianza sanitaria, messe in atto allo sbarco e nei centri di accoglienza, volte proprio a tutelare la salute pubblica, oltre che quella del migrante stesso.

3) La richiesta di certificato, così come formulata, rischia di essere scorretta e conseguentemente di indurre il medico a un atto non conforme alla propria deontologia professionale. Come si evince dal codice deontologico (art 24)¹⁰: “ Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici DIRETTAMENTE CONTESTATI O OGGETTIVAMENTE DOCUMENTATI”. Nessun medico, a meno di non dichiarare il falso, potrebbe attestare, pur dopo aver visitato approfonditamente un paziente, anche dopo una radiografia del torace, anche dopo approfonditi esami laboratoristici, che una persona sia esente da QUALUNQUE malattia infettiva e contagiosa. Semplicemente perché è impossibile farlo, se non sottoponendo la persona a esami diagnostici che consentano di escludere TUTTE le possibili malattie infettive esistenti (dall'herpes labiale alla tubercolosi alla varicella alla micosi dell'unghia), cosa ovviamente impossibile. Il medico si limiterebbe al massimo a certificare che, dopo approfondito esame, la persona non mostra segni e sintomi riconducibili a malattie contagiose o infettive in atto. Viene da pensare che tale grossolana imprecisione dell'ordinanza sia deliberatamente ricercata, assicurandosi l'impossibilità per qualunque straniero desideri soggiornare sul territorio, di potersi procurare i titoli per farlo. [...] Alla luce di quanto sopra indicato, MSF ritiene che non vi siano dati obiettivi, né evidenza scientifica, che possano confermare l'esistenza di un rischio sanitario direttamente connesso alla presenza di persone di origine straniera sul territorio nazionale.

L'organizzazione ribadisce inoltre come gli stessi presupposti dell'Ordinanza siano evanescenti e privi di solide basi scientifiche, forieri peraltro di generalizzazioni e stereotipi in grado di provocare allarmismi ingiustificati e sentimenti di pregiudizio nei confronti dei cittadini stranieri. Infine, l'ordinanza pretende l'esecuzione da parte del personale medico di un atto che si ritiene meritevole di approfondimento in ordine ai profili di compatibilità con il codice deontologico. [...]"

In diritto

Sul potere emergenziale dei sindaci si segnala che con la [sentenza n. 115 del 4 aprile 2011](#) la Corte Costituzionale, si è pronunciata sulla disposizione contenuta nell'art 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), dopo che la questione di legittimità era stata sollevata dal Tar Veneto nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento con il quale il Sindaco di Sevazzano aveva vietato l'«*accattonaggio*» in vaste zone del territorio comunale, prevedendo, per i trasgressori, una sanzione amministrativa pecuniaria, con possibilità di pagamento in misura ridotta solo per le prime due violazioni accertate. Oggetto del divieto, in particolare, era la richiesta di denaro in luoghi pubblici, effettuata «*anche*» in forma petulante e molesta.

Secondo la Corte Costituzionale la norma che conferisce più poteri ai sindaci **viola gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione Italiana** riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative. **Le ordinanze dei sindaci** infatti, così come previste dal "pacchetto sicurezza", **incidono sulla sfera generale di libertà** dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. Per questo **la norma è stata abrogata nella parte in cui conferisce poteri ai sindaci "anche" in situazioni non contingibili ed urgenti**, lasciando spazio, proprio con l'introduzione della parola "*anche*", ad ordinanze che travalicano i confini delle situazioni definite dai due aggettivi e quindi sottoponendo i cittadini a restrizioni non previste a norma di legge ma discrezionalmente introdotte dai sindaci.

Nell'ambito di tale sentenza, inoltre, la Consulta ha colto l'occasione per sottolineare e meglio specificare la lettura necessaria cui orientare i presupposti per l'adozione di dette ordinanze da parte dei sindaci. Contingibilità e urgenza, infatti, dovrebbero rappresentare «presupposto, condizione e limite» per una disciplina che consenta il superamento, sia pure nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni vigenti in rapporto ad una determinata materia, e che attribuisca un potere siffatto «in capo ad un organo monocratico, in luogo di quello ordinariamente deputato». Per tale ragione, le norme in materia di ordinanze dovrebbero assicurare indefettibilmente il contenuto provvedimentoale delle medesime, in rapporto all'obbligo di motivazione e all'efficacia nel tempo.

Con una recente pronuncia su un caso non dissimile, il **TAR del Veneto** sottolineava altresì che l'art. 23 Cost., in particolare, stabilisce che le prestazioni personali e patrimoniali sono imposte ai singoli in base alla legge. Tale riserva è solo relativa, ma la giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito come gli spazi discrezionali per la pubblica amministrazione non possano estendersi all'oggetto della prestazione ed ai

criteri per identificarla (sono citate le sentenze n. 4 del 1957 e n. 447 del 1988).

Il divieto di cui all'ordinanza in parola, invece, avrebbe attribuito un potere normativo sganciato dai presupposti fattuali della contingibilità ed urgenza, dunque tendenzialmente illimitato e capace di incidere sulla libertà dei singoli di tenere ogni comportamento che non sia vietato dalla legge.

A conferma della situazione descritta varrebbe, ancora una volta, la casistica dei provvedimenti assunti in applicazione della norma de qua: da casi di sovrapposizione con norme penali (come per talune ordinanze che vietano la vendita di alcolici a minori infrasedicenni o proibiscono la cessione di stupefacenti) a casi nei quali vengono incise libertà fondamentali direttamente garantite da precetti costituzionali. Assumerebbero particolare rilievo, in tale prospettiva, l'**art. 13 Cost.** in materia di **libertà personale**, l'**art. 16 Cost.** sulla **libertà di circolazione e soggiorno**, l'**art. 17 Cost.** sulla **libertà di riunione**.

La possibilità, introdotta dalla norma censurata, che l'esercizio di diritti fondamentali della persona venga diversamente regolato sulla ristretta base territoriale dei singoli Comuni comporta, secondo il Tribunale amministrativo del Veneto (pronunciatosi da ultimo con ordinanza n. 653 del 18 dicembre 2014 su di una ordinanza comunale discriminatoria, denominata "*antiebola*"), un irragionevole frazionamento, ed un regime di disuguaglianza incompatibile con l'**art. 3 Cost.** Sarebbero violati inoltre i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica (**art. 5 Cost.**), di legalità (**art. 97 Cost.**), di riparto delle funzioni amministrative (**art. 118 Cost.**).

L'ordinanza sopra richiamata, n. 42/2014, veniva adottata da parte del Sindaco di Padova il 17 ottobre del 2014 sulla base di presupposti di fatto non dissimili dal caso oggi sottoposto all'attenzione di questo Ufficio. Essa prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le competenti ULSS.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, come già si anticipava, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza cosiddetta "antiebola" affermando che "i presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. Corte Costituzionale 7 aprile 2011, n. 115) e che il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l'esercizio del potere di ordinanza (dalla documentazione versata in atti allo stato attuale risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria: cfr. il protocollo per la gestione della malattia da virus Ebola redatto dall'Ulss n. 16 di Padova di cui al doc. 16 allegato al ricorso)" sostenendo inoltre la sussistenza del "***requisito del periculum in mora perché l'ordinanza è rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e ciò, oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure che devono essere adottate dal Prefetto ai sensi degli artt. 5 e 6 del Dlgs. 30 maggio 2005, n. 140, integra una misura che, essendo stata adottata in***

mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilità ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione”;

La norma censurata – ha d'altro canto ammesso anche la Corte Costituzionale – configura una nuova classe di provvedimenti «ordinari», non condizionati dalla contingibilità e dall'urgenza. Tali provvedimenti, tuttavia, sarebbero vincolati nel fine, dovrebbero rispettare i «principi fondamentali» (espressi, secondo la memoria, dalle norme costituzionali, sovranazionali e comunitarie), principi tra i quali sono comprese la proporzionalità e la ragionevolezza, e infine richiederebbero adeguata motivazione (dal che risulterebbe smentita la loro natura normativa).

Ancora, la norma locale emanata dal Sindaco di Alassio, sarebbe illegittima in ragione del suo contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., poiché implica che la disciplina di identici comportamenti – anche quando espressivi dell'esercizio di diritti fondamentali, e dunque necessariamente garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale – venga irragionevolmente differenziata in rapporto ad ambiti territoriali frazionati (fino al limite rappresentato dal territorio ripartito di tutti i Comuni italiani). L'indicato frazionamento, d'altra parte, comporrebbe una lesione dei principi di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), di legalità (art. 97 Cost.), di riparto delle funzioni amministrative (art. 118 Cost.).

Si deve rilevare altresì la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

Chiaro a chi scrive, ma non, evidentemente, all'amministrazione comunale di Alassio, come il potere sindacale dovrebbe limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme dalla cui violazione possono derivare gravi pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica.

Questo, di fatto, è il principio sancito anche dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che, sempre su un caso non lontano da quello in parola, sottolineava, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, come “*l'ordinanza contingibile ed urgente prevista dagli artt. 50 e 54 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 è espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto per l'adozione "extra ordinem" è il pericolo per l'incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Inoltre, presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di carattere "provvisorio", non fronteggiabili con gli "ordinari" mezzi previsti dall'ordinamento giuridico e a condizione della "temporaneità dei loro effetti"* (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011 n.115 e 1 luglio 2009, n. 196).

In sintesi, il potere in questione può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d'urgenza e contingibile alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma qualora possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale.

Soltanto nelle illustrate ipotesi il Sindaco dunque, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

Da tanto consegue che:

I. il potere sindacale di ordinanza **ex art. 54 D.Lvo 267/2000** non può avere una valenza "creativa" ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica. Nel concreto, nella fattispecie in esame, non è evidentemente ravvisabile una siffatta "urgenza qualificata".

Si ravvisa infatti come l'ordinanza n. 214/2014 del Comune di Alassio evidenzi una contrarietà intrinseca rispetto ai principi ritenuti indispensabili dalla costante giurisprudenza citata per l'esercizio del potere sindacale, in particolare in materia di eccezionalità volta a giustificare la contingibilità e l'urgenza della situazione (non riscontrabile nella situazione concreta del Comune di Alassio come confermato anche dalla ASL 2) e di residualità dell'intervento di detto strumento come *extrema ratio*.

II. Il potere di ordinanza dovrebbe essere, inoltre, limitato dal punto di vista spaziale e temporale, mentre il divieto ordinato dalle istituzioni comunali si estende all'intero territorio comunale e senza individuare limiti temporali di applicazione.

III. Ancora, nel merito, pur rivolgendosi in epigrafe ai "senza fissa dimora", la specificazione della provenienza "da paesi dell'area africana, asiatica e sudamericana", rende il divieto ordinato chiaramente diretto ai danni dei profughi quali soggetti asseritamente idonei a provocare situazioni epidemiche ed emergenziali dal punto di vista igienico-sanitario. Una tale previsione sembra porsi così in aperta violazione del disposto dell'**art. 43 c II lett. c) del d.lvo 286/1998** (*In ogni caso compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità*)

IV. Sotto il profilo costituzionale, nella legittima insiemistica di scelta tra prospettive di intervento volte a migliorare le condizioni di vita di queste persone o dei luoghi deputati alla loro "accoglienza" il Comune di Alassio sceglie invece di **vietarne "l'insediamento, anche occasionale"**, in evidente quanto iniquo contrasto con il disposto degli **artt. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 23, 97 della Costituzione.**, e con il principio di parità di trattamento, ormai nazionale e sovranazionale, la cui violazione comporta, ad oggi, un'ulteriore violazione

costituzionale (**art. 117 Cost.**) ed internazionale, attesa l'interposizione di fonti internazionali e unioniali in materia.

V. Dal punto di vista sovranazionale l'ordinanza si pone in evidente contrasto con l'**articolo 2 TUE** secondo cui *“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”* nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea avente, a partire dalla seconda proclamazione del testo, lo stesso valore giuridico dei trattati. Il diritto primario, così come le fonti secondarie a determinate condizioni, sono caratterizzati da diretta applicabilità ed effetto diretto all'interno dell'ordinamento nazionale.

Tanto premesso, l'ordinanza del Comune di Alassio si pone in netto contrasto con i seguenti articoli della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**:

art. 1 in materia di dignità;

art. 3 in materia di tutela dell'integrità psico fisica, che trova precisa corrispondenza a livello internazionale **ex art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**;

art. 6 in materia di libertà e sicurezza, che trova analogo riferimento **ex art. 5 CEDU**;

art. 7 in materia di tutela della vita privata e familiare (**art. 8 CEDU**);

art. 20 che tutela l'uguaglianza davanti alla legge;

art. 21 fondamentale articolo di riferimento in tema di non discriminazione;

artt. 34 - 35 in tema, rispettivamente, di sicurezza e assistenza sociale e protezione sociale;

Da evidenziarsi, inoltre, come secondo il disposto dell'**art. 52 par. 1) della Carta dei diritti fondamentali**: *“eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di **proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”* aspetto evidentemente trascurato dalle istituzioni locali nel caso di specie.

Evidente, in ultimo, l'illogicità e la contrarietà al buon senso, oltre al profilo discriminatorio di una simile disposizione, di destinare persone ritenute pericolose, o comunque veicolo di contagio (nella denegata e non creduta ipotesi in cui esse costituiscano effettivamente un rischio sì descritto) al bando. Questa non sembra essere la misura meglio congegnata per esimere la comunità ricevente dalle possibili (o millantate) conseguenze di una situazione ad alto rischio igienico – sanitario, comportando piuttosto un possibile aggravamento di una situazione che, se pur meritevole di attenzione, non può incidere così fortemente sui diritti fondamentali di tali soggetti.

****.****.****

Alla luce di quanto sopra, si richiede cortesemente che l'**Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali** voglia formulare un parere in merito a quanto esposto valutando la compatibilità della vicenda descritta con la normativa antidiscriminatoria.

Restando in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro l'occasione mi è gradita per porgere i miei migliori cordiali saluti,

Avv. Alessandra Ballerini

All.ti:

1.ordinanza n. 214/2015 Sindaco di Alassio

2. relazione Dott.ssa Ada Maristella (Stella) Egidi, Responsabile Medico MSF Italia

1«Troppi migranti incontrollati e clandestini» e da ponente arriva il no ai profughi. A pronunciarlo senza giri di parole è il sindaco alassino **Enzo Canepa**, che ieri mattina ha risposto picche alla Prefettura che a quanto pare voleva smistare nella città del muretto 8 rifugiati appena arrivati in Liguria. La politica dei respingimenti invocata da alcune parti politiche sembra quindi cominciare proprio sulle spiagge della Baia del Sole. Da *Il Secolo XIX* del 1 luglio 201